



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

IL CAPO DI GABINETTO

Associazione Nazionale Agenti
Professionisti di Assicurazione -
ANAPA

Via Angelo Poliziano, 69
00184 – Roma
anapa@legalmail.it

Oggetto: Riscontro comunicazione del 1 agosto 2023 – Esclusione degli Agenti di assicurazione dai provvedimenti INPS “Decontribuzione sud - circ. 33/21” e “Decontribuzione Under 36 - circ. 56/21”.

In esito alla comunicazione trasmessa a mezzo PEC in data 1 agosto 2023, con cui Codesta Associazione di categoria ha inteso rappresentare le proprie doglianze in seguito alla esclusione degli Agenti di assicurazione dal novero dei soggetti destinatari dei provvedimenti di decontribuzione in oggetto, si rappresenta che la questione è all’attenzione degli Uffici, anche in considerazione della competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), in materia di agevolazioni contributive per le assunzioni e le variazioni contrattuali e, più in generale, le misure che prevedono incentivi all’occupazione.

Al riguardo e per quanto di competenza del MIMIT ed in relazione ad un provvedimento che pure aveva pretermesso da una specifica agevolazione la categoria rappresentata da codesta Associazione, va osservato che, con riferimento agli interventi -introdotti dall’articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (DL Liquidità) in risposta all’emergenza pandemica- del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (Fondo), gli Agenti di assicurazione, che in una prima fase erano stati esclusi dal novero dei soggetti destinatari della misura, sono stati successivamente ricompresi tra i soggetti ammissibili alla garanzia del Fondo.

L’ammissione degli Agenti di assicurazione è stata nell’occasione determinata in seguito all’elaborazione di un orientamento che prevede una netta distinzione tra banche e istituzioni finanziarie ed imprese assicurative, agenti e mediatori.

Il citato orientamento è stato altresì oggetto di approvazione da parte della Commissione europea, in occasione della notifica del regime di aiuti di Stato previsto dall’articolo 13 del “DL Liquidità” e, pertanto, per effetto del citato orientamento, sono ammissibili alla garanzia i soggetti beneficiari finali che svolgono una qualsiasi attività economica, ad eccezione di quelle rientranti nell’ambito della sezione K della



classificazione Ateco 2007, Divisioni 64 "Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)" e 65 "Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)".

Ne consegue che tutti i soggetti esercenti le attività di agenti e mediatori di assicurazioni di cui alla Sezione K, Divisione 66, denominata "Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative", sono ammessi alla garanzia del Fondo.

In attesa di aggiornamenti sull'argomento l'occasione è gradita per formulare cordiali saluti.

Federico Eichberg

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters, positioned below the printed name.